

Lavoro a progetto

Il D. Lgs. 276/03 apporta significative novità anche con riguardo ai rapporti di lavoro non subordinati, quelli che si chiamavano CO.CO.CO. Come è noto, questa tipologia di rapporto riguarda una moltitudine di lavoratori, solitamente inseriti di fatto nell'organizzazione aziendale ma formalmente non riconosciuti come subordinati e, quindi, privi delle garanzie tipiche di questo tipo di rapporto di lavoro. Ora è invece previsto che i lavoratori autonomi non si chiamino più collaboratori coordinati e continuativi, ma lavoratori a progetto: infatti, ciò che deve essenzialmente caratterizzare questo tipo di rapporto è uno specifico progetto, o un programma di lavoro, o anche solo una fase di esso, assegnato al collaboratore con il compito di realizzarlo.

Il rapporto è gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate secondo la disciplina previgente, se non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono la loro efficacia fino alla scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dall'entrata in vigore del D. Lgs. 276/03.

Quanto si è detto non trova applicazione nei confronti delle prestazioni occasionali, ossia quei rapporti di lavoro con una durata complessiva non superiore a 30 giorni nell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a € 5.000,00, nel qual caso il rapporto viene automaticamente ricondotto al lavoro a progetto. Inoltre, l'istituto di cui si parla non trova applicazione anche nei confronti delle professioni intellettuali per le quali sia necessaria l'iscrizione all'albo.

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e, ai fini della prova, deve contenere: l'indicazione della durata (determinata o determinabile) della prestazione, l'indicazione del progetto o programma di lavoro individuata nel suo contenuto caratterizzante, il corrispettivo e i criteri della sua individuazione (tempi e modalità di pagamento), le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione della prestazione lavorativa, nonché eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore.

I contratti di lavoro a progetto si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto. Per le parti è possibile recedere prima della scadenza del termine sia per giusta causa, sia secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabiliti dalle parti nel contratto individuale.

Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Nel caso di invenzione realizzata nello svolgimento del rapporto lavorativo, il lavoratore a progetto ha il diritto di essere riconosciuto autore (con rinvio alle leggi speciali in materia per la regolamentazione dei diritti e degli obblighi delle parti).

In caso di gravidanza, di malattia e di infortunio del collaboratore, il rapporto di lavoro risulta sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Solo nel primo caso la durata del rapporto è prorogata (per un periodo di 180 giorni), mentre, negli altri due casi, non solo il contratto non è prorogabile, ma il committente può comunque recedervi se la sospensione si protrae per più di un sesto della durata stabilita dal contratto, oppure superiore a trenta giorni per i contratti a durata determinabile. Il collaboratore a progetto, salvo diverso accordo tra le parti, può svolgere la sua attività a favore di più committenti, non in concorrenza tra loro. Inoltre, il collaboratore non può diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione, nonché compiere atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.